

REGOLAMENTO (UE) 2022/626 DEL CONSIGLIO**del 13 aprile 2022****che modifica il regolamento (UE) 2022/263, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone delle oblast di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina non controllate dal governo e all'invio di forze armate russe in tali zone**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2022/628 del Consiglio, del 13 aprile 2022, che modifica la decisione (PESC) 2022/266, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk e la conseguente decisione di inviare truppe russe in tali zone ⁽¹⁾,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2022/263 del Consiglio ⁽²⁾ attua una serie di misure previste dalla decisione (PESC) 2022/266 del Consiglio ⁽³⁾, tra cui alcune restrizioni agli scambi nelle zone delle oblast di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina non controllate dal governo.
- (2) In considerazione della crisi umanitaria derivante dall'invasione non provocata dell'Ucraina da parte delle forze armate della Federazione russa, il 13 aprile 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/628, che modifica la decisione (PESC) 2022/266 al fine di includere eccezioni che consentano a categorie chiaramente definite di organismi, persone, entità, organizzazioni e agenzie di fornire i beni e le tecnologie per l'utilizzo in determinati settori, nonché servizi e assistenza limitati connessi a tali beni e tecnologie, a persone, entità e organismi nelle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk o per l'uso in tali zone, ove necessario per scopi umanitari. Analogamente, le eccezioni consentono di fornire specifici servizi e assistenza limitati direttamente relativi a talune infrastrutture nelle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk, ove necessario per scopi umanitari.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2022/263,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (UE) 2022/263 sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 4 bis

1. I divieti imposti dall'articolo 4 non si applicano:
 - a) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione dei beni o delle tecnologie elencati nell'allegato II;
 - b) alla fornitura diretta o indiretta di assistenza tecnica o di servizi di intermediazione connessi ai beni e alle tecnologie elencati nell'allegato II o connessi alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali prodotti; o

⁽¹⁾ GU L 116, del 13.4.2022.⁽²⁾ Regolamento (UE) 2022/263 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone delle oblast di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina non controllate dal governo e all'invio di forze armate russe in tali zone (GU L 42 I del 23.2.2022, pag. 77).⁽³⁾ Decisione (PESC) 2022/266 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk e la conseguente decisione di inviare truppe russe in tali zone (GU L 42 I del 23.2.2022, pag. 109).